



# **ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI**








# ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI

# INDICE


## **Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI**

<b>Cap.1 I soggetti</b>	<b>9</b>
<b>Cap.2 I principi</b>	<b>10</b>
<b>Cap.3 Gli aspetti normativi</b>	<b>11</b>
<b>Cap.4 I condiviso</b>	<b>14</b>
<b>Cap.5 Gli impegni delle parti e le modalità attuative</b>	<b>16</b>
<b>Cap.6 L'operatività dell'Accordo</b>	<b>18</b>
<b>Cap.7 Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata</b>	<b>21</b>
<b>Cap.8 La governance dell'Accordo</b>	<b>24</b>
<b>Cap.9 Sanzioni</b>	<b>26</b>
<b>Cap.10 Le disposizioni transitorie</b>	<b>27</b>



## **Allegati tecnici**


<b>Accordo ANCI-RICREA</b> <b>Allegato tecnico imballaggi in acciaio</b>	<b>31</b>
<b>Accordo ANCI-CIAL</b> <b>Allegato tecnico imballaggi in alluminio</b>	<b>45</b>
<b>Accordo ANCI-COMIECO</b> <b>Allegato tecnico imballaggi in carta e cartone</b>	<b>65</b>
<b>Accordo ANCI-RILEGNO</b> <b>Allegato tecnico imballaggi di legno</b>	<b>77</b>
<b>Accordo ANCI-COREPLA</b> <b>Allegato tecnico imballaggi in plastica</b>	<b>87</b>
<b>Accordo ANCI-COREVE</b> <b>Allegato tecnico imballaggi di vetro</b>	<b>109</b>



The background of the page is filled with a complex, abstract pattern of thin, light blue lines. These lines are drawn in a way that creates a sense of movement and depth, with some areas being more densely packed than others, forming a mesh-like structure that resembles a stylized, multi-layered letter 'S' or a similar shape. The overall effect is a textured, almost three-dimensional appearance.

# **PARTE GENERALE**

**Accordo di Programma Quadro  
ANCI-CONAI**



<b>Cap.1</b> <b>I soggetti</b>	<b>9</b>
<b>Cap.2</b> <b>I principi</b>	<b>10</b>
<b>Cap.3</b> <b>Gli aspetti normativi</b>	<b>11</b>
<b>Cap.4</b> <b>I condiviso</b>	<b>14</b>
<b>Cap.5</b> <b>Gli impegni delle parti e le modalità attuative</b>	<b>16</b>
<b>Cap.6</b> <b>L'operatività dell'Accordo</b>	<b>18</b>
<b>Cap.7</b> <b>Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata</b>	<b>21</b>
<b>Cap.8</b> <b>La governance dell'Accordo</b>	<b>24</b>
<b>Cap.9</b> <b>Sanzioni</b>	<b>26</b>
<b>Cap.10</b> <b>Le disposizioni transitorie</b>	<b>27</b>



---

# Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI



## Capitolo I - I soggetti

**ANCI**, sistema di rappresentanza dei Comuni, di cui promuove lo sviluppo e la crescita, e ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni

e

**CONAI**, consorzio costituito dalle imprese utilizzatrici e produttrici di imballaggi ai sensi dell'articolo 224 del D.lgs. 152/2006 per il raggiungimento, in nome e per conto dei propri consorziati, degli obiettivi globali di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata

### d'ora in poi per brevità "LE PARTI"

Al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione, hanno sottoscritto in data 8 luglio 1999 l'Accordo di Programma Quadro su base nazionale per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, scaduto il 31 dicembre 2003 e rinnovato il 14 dicembre 2004 fino al 31 dicembre 2008 ed il 23 dicembre 2008 fino al 31 dicembre 2013, prorogato fino al 31 marzo 2014.

Tale Accordo stabilisce:

\_\_\_\_\_ l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo;

\_\_\_\_\_ gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle PARTI contraenti;

\_\_\_\_\_ le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero.

Tale Accordo:

\_\_\_\_\_ ha contribuito a garantire una gestione efficace dei rifiuti di imballaggio,



a favorire il passaggio dal concetto di rifiuto a quello di risorsa contribuendo allo sviluppo del segmento industriale del recupero dei rifiuti di imballaggio;

\_\_\_\_\_ ha contribuito a conseguire e superare, a livello nazionale, gli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla normativa;

\_\_\_\_\_ ha costituito un punto di riferimento certo per i Comuni che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, sussidiario alla valorizzazione dei materiali sui mercati di riferimento;

\_\_\_\_\_ ha stimolato l'impegno dei Comuni e dei soggetti gestori dei servizi nell'adeguare i servizi ai più elevati standard qualitativi posti per i rifiuti di imballaggio da conferire al sistema CONAI, consentendo il raggiungimento su scala nazionale di risultati significativi.

## Capitolo 2 - I principi

Premesso che, la Comunità Europea definisce gli obiettivi strategici per l'uso razionale delle risorse e considerato che una priorità per l'Europa è la gestione dei rifiuti, quale strumento essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati, vista la scarsa disponibilità di risorse naturali, il presente Accordo Quadro risulta pienamente coerente con le più recenti deliberazioni della Comunità Europea, in materia di rifiuti.

I principi ispiratori dell'Accordo:

\_\_\_\_\_ Garanzia del riconoscimento dei corrispettivi per la sostanziale copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari ove previsto negli allegati tecnici;

\_\_\_\_\_ Garanzia di trasparenza anche tramite il coordinamento e il monitoraggio dei comitati costituiti pariteticamente dalle PARTI anche in relazione ai progetti territoriali.

E i principi che lo guidano:

\_\_\_\_\_ sussidiarietà dell'Accordo quadro rispetto alla valorizzazione sui mercati di riferimento dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata;

\_\_\_\_\_ rispetto delle autonomie delle PARTI con conseguente esclusione dai contenuti del presente Accordo di quanto attiene, ai sensi delle disposizioni di legge, alla specifica competenza di ciascuna di esse;

\_\_\_\_\_ qualità delle raccolte compatibile con il successivo avvio a riciclo a condizioni economicamente e ambientalmente sostenibili, in considerazione dell'obiettivo di effettivo avvio a riciclo dei materiali;

\_\_\_\_\_ sostegno al miglioramento e all'omogeneizzazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale.

---

Allo stesso tempo LE PARTI intendono rafforzare e introdurre gli ulteriori seguenti principi:

- \_\_\_\_\_ Valorizzazione di modalità di gestione locali particolarmente efficaci ed efficienti al fine di individuare modelli replicabili sull'intero territorio nazionale;
- \_\_\_\_\_ Incidere maggiormente sui concetti di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di rifiuti di imballaggio anche verificando il bilancio di materia in ingresso ed in uscita dagli impianti;
- \_\_\_\_\_ Incentivare il concetto di prossimità degli impianti per il conferimento dei rifiuti di imballaggio finalizzati al riciclo, alla concorrenza ed alla libera circolazione delle merci, nel rispetto della Direttiva CE 98/08;
- \_\_\_\_\_ Oggettività, trasparenza e imparzialità nelle operazioni di verifica della qualità;
- \_\_\_\_\_ La verifica e il controllo in materia di tracciabilità dei rifiuti da parte degli Enti locali;
- \_\_\_\_\_ Promuovere l'uso razionale delle risorse, non riconoscendo contributi ad impianti di smaltimento (incenerimento senza recupero energetico e discariche);
- \_\_\_\_\_ Promuovere l'utilizzo di eco-design sui prodotti e l'immissione sul mercato di prodotti riciclabili.

### Capitolo 3 - Gli aspetti normativi

LE PARTI, visti:

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che recepisce le Direttive 91/156/CEE e 2008/98/CE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE così come modificata dalla Direttiva 2013/2/UE;

La Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 maggio 2012 che vuole un'Europa Efficiente nell'impiego delle risorse(2011/2068 -[INI]);

Il progetto di parere del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, 3-4 luglio 2013, che pone come obiettivo "il riesame degli obiettivi chiave dell'Unione Europea in materia di rifiuti";

Preso atto anche dei documenti di indirizzo di ANCI e CONAI.

intendono qui richiamare:

- \_\_\_\_\_ che l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle citate direttive ed ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 217 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152,





e all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

\_\_\_\_\_ che ai sensi delle citate norme i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e agli stessi è fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa, nonché di adempiere agli obblighi di ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;

\_\_\_\_\_ che nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 205 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime ivi indicate;

\_\_\_\_\_ che i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio così come previsto dall'articolo 221 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;

\_\_\_\_\_ che, ai sensi dell'articolo 222 dello stesso Decreto legislativo, l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che privilegiano la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio;

\_\_\_\_\_ che la restituzione di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, devono avvenire nel rispetto dell'articolo 221, comma 11, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;

\_\_\_\_\_ che, ai sensi dell'articolo 223, comma 3, del richiamato Decreto legislativo, i Consorzi di filiera sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria attraverso i contributi dei consorziati, i versamenti effettuati dal CONAI ai sensi dell'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, i proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonché altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi;

\_\_\_\_\_ che, ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, il CONAI ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata;

\_\_\_\_\_ che, ai sensi dell'articolo 224, comma 5, del predetto Decreto legislativo, il CONAI può stipulare con l'ANCI un accordo di programma quadro su base nazionale al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni, definendo anche i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza di gestione del servizio;

\_\_\_\_\_ che CONAI si impegna a valutare a partire dal 1° gennaio 2015 una rimodu-

---

lazione del CAC, che tenga conto anche dell'effettivo impatto ambientale degli imballaggi;


\_\_\_\_\_ che, ai sensi dell'articolo 225 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, il CONAI elabora un Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, in riferimento alle singole tipologie dei materiali, individua linee di intervento idonee al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;

\_\_\_\_\_ che all'Accordo di cui sopra possono aderire anche gli altri soggetti di cui al sopraccitato art. 224 comma 5 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ciò anche dopo la sottoscrizione dello stesso;

\_\_\_\_\_ che i Comuni nella gestione dei rifiuti di imballaggio:

- attuano le iniziative volte ad assicurare che la gestione dei rifiuti sia svolta secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto disposto dall'articolo 178 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dalla direttiva europea di settore ed inoltre in ottemperanza alla Legge n. 190/2012 ed al Decreto legislativo n. 33/2013;
- nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, adottano misure volte a garantire il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici e della possibilità di discostarsi da tale ordine di priorità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- sono tenuti a realizzare altresì entro il 2015, ai sensi dell'articolo 181 comma 1 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottare le misure necessarie per conseguire entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine pari ad almeno il 50% in termini di peso, tenendo conto che ai sensi della direttiva 98/2008 la raccolta differenziata viene istituita ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico;
- ritengono, ai fini del conferimento agli impianti di destinazione della raccolta differenziata, che debbano essere privilegiati quelli prossimi al luogo di raccolta, salvaguardando le regole di mercato e della libera concorrenza, ciò in coerenza con il principio di prossimità di cui all'art. 181 comma 5 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità fissati dalla Strategia comune europea su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra (cd. Pacchetto 20-20-20) nonché per il rispetto degli impegni sottoscritti con il Patto dei Sindaci;





- concorrono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 205 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, secondo le percentuali minime ivi indicate;
- organizzano il servizio pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 222, comma 1, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 secondo criteri che privilegiano la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.

## Capitolo 4 - I condiviso

LE PARTI condividono inoltre:

- \_\_\_\_\_ la necessità dell'impegno a perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché a fornire opportuna informazione ai consumatori ed agli operatori interessati e a sviluppare i livelli quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata anche in considerazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei rifiuti di cui al Decreto Direttoriale del 7 ottobre 2013 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- \_\_\_\_\_ l'opportunità di promuovere iniziative di prevenzione, minimizzazione, raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un'ottica di sostenibilità in contesti territoriali particolarmente ed oggettivamente in sofferenza (vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, ecc.);
- \_\_\_\_\_ l'opportunità, ai sensi dell'articolo 200 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, che si diffonda l'operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e/o di altre aggregazioni di enti locali territoriali istituiti dai Comuni con lo scopo di organizzare la gestione unitaria dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 di detto Decreto legislativo;
- \_\_\_\_\_ che gli Enti locali territoriali e/o i gestori dei servizi di competenza dei predetti Enti hanno provveduto, in attuazione delle disposizioni in materia e/o sulla base di convenzioni attuative dei precedenti Accordi Quadro, ad organizzare dei sistemi di raccolta differenziata adottando metodiche operative, ivi compresa l'acquisizione di strumenti, beni, servizi nonché impianti, per la raccolta (recupero), la valorizzazione e la nobilitazione delle frazioni raccolte, con conseguente assunzione di costi patrimoniali pluriennali;
- \_\_\_\_\_ l'opportunità di promuovere forme di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa in virtù:
  - delle funzioni del CONAI, come richiamate dall'articolo 224, comma 3 del

---

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

- dei compiti della Pubblica Amministrazione, come richiamati dall'articolo 222, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- del DM 203/2003 in materia di acquisto di prodotti ottenuti con materiale riciclato in misura del 30%.
- Del D.M. 10 aprile 2013 che impone come obiettivo per le P.A. il raggiungimento entro il 2014 di un livello di almeno il 50% di appalti verdi sul totale di contratti stipulati

\_\_\_\_\_ l'opportunità, in relazione all'assimilazione ai rifiuti urbani di quelli speciali, di confermare i meccanismi attuali, in attesa della emanazione in materia dei decreti attuativi del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

\_\_\_\_\_ la circostanza che il perdurare delle difficili condizioni economiche, finanziarie e di mercato causa seri problemi ai produttori ed utilizzatori di imballaggi e materie prime da imballaggio, agli enti locali, alle aziende da loro delegate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed alle imprese che operano nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio;

\_\_\_\_\_ l'opportunità di un confronto periodico tra LE PARTI sul Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;

\_\_\_\_\_ la circostanza che nell'ambito dei principi indicati nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 la raccolta differenziata attuata dai Comuni, dalle loro forme associative o da loro delegati, è la fonte prioritaria di rifiuti di imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero del CONAI;

\_\_\_\_\_ il fatto che i rifiuti di imballaggio ritirati sulla base degli specifici allegati tecnici, unitamente ai rifiuti di imballaggio avviati a recupero energetico e a tutti i rifiuti di imballaggio comunque avviati a riciclo, i cui dati saranno trasmessi al CONAI dagli operatori coinvolti, concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero;

\_\_\_\_\_ l'opportunità che i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si obblighino a collaborare con CONAI nell'acquisizione, da parte di quest'ultimo, dei dati di riciclaggio e di recupero dei predetti rifiuti di imballaggio;

\_\_\_\_\_ l'opportunità di proseguire ed ampliare il progetto Banca dati ANCI CONAI e l'Osservatorio permanente degli Enti locali, affinché continui a raccogliere i dati a livello nazionale (anche avvalendosi delle informazioni fornite periodicamente dalle banche dati istituite a livello Regionale) sulla raccolta differenziata. Tale progetto, a seguito della elaborazione di tutti gli elementi numerici pervenuti, restituirà ai Comuni indicatori/parametri, utili alla determinazione del bilancio ambientale complessivo sulla gestione dei rifiuti urbani e sarà integrato anche da una dettagliata analisi benefici-costi, che permetterà, nel caso vi siano





discostamenti di segno negativo, rispetto ai fini prefissati dalla Legge, di calcolare i nuovi obiettivi di riciclo, adeguandoli alla normativa di settore (Direttiva 98/2008 CE, Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte IV).

Gli strumenti informatici, in ambiente internet, per la trasmissione dei dati, saranno resi disponibili dal soggetto gestore del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019.

I soggetti convenzionati, saranno obbligati a trasmettere al soggetto gestore del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019 i dati contenuti nel format, incluso negli Allegati Tecnici di ogni Consorzio di filiera.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati secondo le modalità ed i tempi indicati negli allegati "B" e "C" della Convenzione locale tipo (allegato), ferme restando le conseguenze ivi previste, sarà segnalato dal Comitato di Verifica al Comitato di Coordinamento, che valuterà gli opportuni provvedimenti da adottare.

Il servizio di gestione della Banca Dati è affidato ad ANCI, che lo gestisce in autonomia, con la possibilità di affidamento ad altri soggetti, dandone comunicazione al CONAI. L'ANCI definirà altresì le modalità e le condizioni di utilizzo del servizio, assicurando la tutela e la riservatezza delle informazioni acquisite.

## Capitolo 5 - Gli impegni delle parti e le modalità attuative

Per tutto quanto precede, LE PARTI sottoscrivono il presente Accordo quadro di programma nazionale, con decorrenza dal 1 aprile 2014 e con scadenza al 31 marzo 2019, secondo gli impegni che seguono.

I Comuni, anche in forma associata, realizzano adeguati sistemi di raccolta differenziata attraverso i regolamenti comunali di cui all'articolo 198, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, adottando modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle successive attività di riciclaggio, e comunque secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio.

Il CONAI assicura, tramite i Consorzi di filiera, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata ed eventualmente da altre modalità di intercettazione che presentino caratteristiche di efficacia, efficienza ed economicità, sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Il CONAI si impegna altresì a corrispondere, tramite i Consorzi di filiera, sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti e conferiti, il pagamento di cor-

---

rispettivi per i maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Ogni Comune può chiedere a ciascun Consorzio di filiera di sottoscrivere una convenzione attuativa del presente Accordo e dei relativi allegati tecnici. Il Consorzio di filiera formalizza la sottoscrizione della convenzione entro 90 giorni dalla richiesta. La sottoscrizione delle convenzioni con uno specifico Consorzio impegna il Comune a conferire tutti i rifiuti di imballaggio che attengono a quella filiera al relativo Consorzio secondo le modalità previste dallo specifico allegato tecnico, parimenti impegnando i Consorzi di filiera al ritiro dei medesimi rifiuti e al riconoscimento dei corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, oltre ad eventuali prestazioni aggiuntive, oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti di trattamento indicati in convenzione. Gli allegati tecnici al presente Accordo disciplinano gli altri impegni reciproci dei contraenti la convenzione, ferme restando le disposizioni del presente Accordo.

LE PARTI, ai fini del contenimento dei costi e dell'ottimizzazione delle rese di raccolta e conseguente riciclo, si impegnano a promuovere e ad incentivare, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, la diffusione di linee guida condivise sia dei modelli organizzativi sia delle attrezzature della raccolta differenziata.

Al fine di agevolare l'omogeneità applicativa della normativa rispetto all'affidamento del servizio, nonché di garantire la corretta applicazione dei termini del presente Accordo è necessario che i bandi e capitolati speciali d'appalto, nonché i contratti di servizio, redatti dal competente Organo contengano le norme e la disciplina di cui al presente Accordo.

Per i materiali per i quali sia funzionale la raccolta differenziata promiscua di rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche a questi similari, gli allegati tecnici al presente Accordo potranno stabilire modalità gestionali che favoriscano un riconoscimento economico, per le frazioni merceologiche similari, da parte di soggetti terzi. Resta salva la facoltà per i Comuni e/o i loro delegati di commercializzare direttamente le frazioni merceologiche similari una volta separate dalle frazioni di rifiuto di imballaggio.

Inoltre, ANCI e CONAI si impegnano nel corso del periodo regolato dal presente Accordo, a promuovere il passaggio della raccolta dal materiale multipesante (ovvero carta, vetro, plastica e metalli) al multileggero consentendo l'eventuale continuazione della raccolta vetro-metalli, demandando al Comitato di verifica, il controllo annuale sulla progressiva riduzione registrata a livello nazionale. Il Comitato di coordinamento, una volta recepiti i dati forniti dal Comitato di verifica, dovrà valutare i risultati di breve periodo ed eventualmente proporre alle PARTI eventuali correttivi al





fine di raggiungere nel corso del quinquennio l'obiettivo prefissato.

L'ANCI e il CONAI si impegnano a diffondere i contenuti del presente Accordo ed a promuovere, nel rispetto degli obiettivi previsti dallo stesso, accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici al fine di:

- \_\_\_\_\_ incentivare gli "Accordi di programma territoriali" che valorizzino, da un lato i sistemi di gestione particolarmente efficienti e che dall'altro, garantiscano un efficace sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata e dell'industria del riciclo nelle aree in difficoltà;
- \_\_\_\_\_ promuovere l'ulteriore sviluppo della raccolta differenziata nelle aree territoriali di difficile gestione, quali vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane e isole minori in un quadro di sostenibilità ambientale;
- \_\_\_\_\_ stimolare le iniziative volte a valorizzare la filiera del riciclo e del recupero all'interno dei territori interessati nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.

L'individuazione di "progetti speciali" per sostenere lo sviluppo quali-quantitativo della raccolta differenziata finalizzata al riciclo nelle aree in ritardo verrà affidata al Comitato di Coordinamento ANCI – CONAI. La successiva attuazione potrà avvenire solo per quei progetti che risulteranno effettivamente realizzabili e sostenibili nel tempo, che dovranno essere improntati al rispetto di criteri organizzativi e gestionali aventi come obiettivo il miglioramento ed il raggiungimento di elevati standard di raccolta differenziata.

## Capitolo 6 - L'operatività dell'Accordo

LE PARTI, per l'attuazione del presente accordo, stabiliscono altresì la seguente regolamentazione

### GESTIONE DELLE CONVENZIONI

Il Soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle Regioni, se istituito ed operativo, ovvero i Comuni, in forma singola o associata, stipulano direttamente le Convenzioni con i Consorzi di filiera o ne delegano la stipula, con specifico atto, al soggetto incaricato dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. La delega dovrà essere redatta, a pena di nullità, in conformità all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e dovrà essere comunicata, a cura del delegante, al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i a mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Il Soggetto delegato, sotto la propria responsabilità e previa comunicazione al delegante ed al/ ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i mediante raccomandata con

---

ricevuta di ritorno o PEC, può cedere in tutto o in parte la propria delega ad uno o più soggetti che concorra/no alla gestione di una o più filiere di imballaggi. I Consorzi di filiera non procederanno alla sottoscrizione della Convenzione con il Soggetto delegato o subdelegato in mancanza delle predette comunicazioni da parte, rispettivamente, del delegante e/o del delegato ovvero in caso di comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle prescritte nei due periodi che precedono.

Le Convenzioni con i singoli Consorzi dovranno rispettare i seguenti requisiti:

**a** la loro durata non può essere superiore a quella del presente accordo: l'eventuale inserzione di una durata superiore dovrà ritenersi nulla di diritto per la parte eccedente la durata del presente Accordo;

**b** le deleghe attualmente in corso di validità, all'entrata in vigore del presente Accordo, dovranno, a pena di decadenza, recepire i contenuti dell'allegato ed essere comunicate al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i con le modalità di cui sopra nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo; **Nr**

**c** l'indicazione delle modalità, dell'oggetto e dei tempi in merito all'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'attuazione del presente Accordo è contenuta nell'ordine, negli allegati B e C (per il soggetto convenzionato) e nell'allegato D (per il Consorzio convenzionante) della Convenzione locale-tipo (allegato)

Le Convenzioni con i singoli Consorzi di filiera contengono una facoltà di recesso in capo al Convenzionato esercitabile, a partire dal secondo anno di vigenza della Convenzione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC inviata al Consorzio di filiera di volta in volta interessato con un preavviso di almeno 90 giorni.

L'esercizio della facoltà di recesso non libera il convenzionato dall'obbligo di trasmettere al Consorzio di filiera interessato i dati relativi alla raccolta dei relativi rifiuti di imballaggio per tutta la residua durata della Convenzione. L'esercizio della facoltà di recesso, inoltre, non osta ad una successiva sottoscrizione di una nuova Convenzione secondo quanto specificato negli Allegati Tecnici.

**Nr**

Termine successivamente prorogato  
al 31 dicembre 2015.

### CORRISPETTIVI

Gli allegati tecnici riportano i corrispettivi che CONAI, tramite i Consorzi di filiera, riconoscerà ai Comuni o loro delegati, per i servizi resi, per le diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strutture operative indicate nelle convenzioni attuative dell'accordo. Eventuali lavorazioni di pretrattamento e/o di valorizzazione delle frazioni raccolte e i relativi corrispettivi potranno essere concordati tra i Consorzi di filiera ed i gestori dei servizi. I corrispettivi e le modalità organizzative del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio devono consentire la crescita dimensionale salvaguardando le caratteristiche qualitative, già in fase di raccolta, che i Comuni e i soggetti gestori dei servizi di raccolta differenziata





hanno contribuito in maniera significativa a raggiungere con il precedente periodo di vigenza dell'Accordo e che garantiscono il successivo avvio a riciclo dei materiali economicamente sostenibile, penalizzando i conferimenti con elevati livelli di scarti.

LE PARTI condividono di prevedere, decorsi 30 mesi dal 1 aprile 2014, la facoltà di convenire ad una revisione dei corrispettivi unitari, legata a significative variazioni che dovessero essere intervenute nei "maggiori oneri" della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

In ragione dell'impegno dei Comuni ad una migliore performance qualitativa, i corrispettivi riconosciuti in forza del presente Accordo sono quelli indicati in ognuno dei sei Allegati Tecnici, che saranno rivalutati di anno in anno in misura del 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente.

Gli adeguamenti saranno effettuati dal Comitato di Verifica di cui al successivo capitolo "Governance dell'Accordo".

Al fine di monitorare la captazione, i conferimenti e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, inclusi nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di trattamento, recupero o incenerimento, le Convenzioni attuative possono comprendere, a livello locale, la gestione dei rifiuti di imballaggio provenienti da separazione a monte e/o a valle dei detti impianti.

#### TRASPARENZA DEI FLUSSI E CONTROLLI DELLA QUALITÀ DELLE RACCOLTE

La trasparenza dei flussi deve essere garantita lungo tutta la filiera, dalle operazioni di raccolta, all'avvenuta preparazione per il recupero, comprendendo quindi tutte le fasi e le operazioni intermedie. Gli allegati tecnici disciplinano quindi il conferimento ai Consorzi di filiera dei rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta differenziata individuando le modalità più opportune utili a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi di materiale.

LE PARTI valuteranno inoltre iniziative congiunte per promuovere un sistema impiantistico di preparazione al recupero che abbia caratteristiche di industrializzazione, di innovazione e di prossimità, soprattutto nelle aree con carenze strutturali.

Gli allegati tecnici al presente Accordo disciplinano le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate e le modalità e condizioni delle attività di controllo, anche a sorpresa garantendo comunque la trasparenza, l'oggettività delle analisi e il contraddittorio. Ciò è perseguibile con la garanzia della terzietà dei soggetti preposti allo svolgimento dei campionamenti e delle analisi e, se esistenti, degli audit di seconda parte, che saranno individuati attraverso criteri di qualificazione condivisi tra

---

LE PARTI. A tale scopo gli allegati tecnici possono prevedere l'istituzione di apposite commissioni paritetiche ANCI – Consorzio di Filiera che individueranno almeno i criteri necessari a fornire le predette garanzie, ivi compresi i requisiti, le incompatibilità i criteri di pubblicizzazione per consentire la massima partecipazione e, laddove esistenti, i piani di audit di seconda parte. Tali commissioni disciplineranno inoltre il periodo transitorio. In mancanza di tali commissioni tale materia sarà disciplinata dal Comitato di Verifica.

LE PARTI condividono che i criteri di individuazione dei soggetti preposti ai campionamenti, analisi e audit di seconda parte devono tenere conto oltre che del possesso dei requisiti tecnici anche della componente economica.

Deve essere garantita ad entrambe LE PARTI l'evidenza di tutti gli elementi dei bilanci di massa periodici delle piattaforme di primo conferimento e delle piattaforme di selezione, ove essi siano previsti.

Deve essere inoltre consentita in caso di difformità di analisi, l'attivazione della procedura del contraddittorio con il soggetto gestore della raccolta. Le modalità di effettuazione dell'attività di controllo pongono particolare attenzione ai casi in cui si verifichi il ripetersi di risultati differenti tra controlli programmati e non programmati.

Nell'ambito del Comitato di Verifica verranno discussi gli esiti dei controlli, con particolare riferimento a eventuali difformità, e le eventuali azioni correttive delle non conformità qualora rilevate, che potranno costituire elemento di esclusione per eventuali successivi affidamenti.

Nel caso di attività di controllo presso piattaforme indicate dai Consorzi di filiera e collocate a distanze dal baricentro dell'area di raccolta superiori ai limiti all'uopo definiti negli allegati tecnici, i singoli allegati tecnici, compatibilmente con le modalità di analisi previste, definiscono le modalità più idonee per garantire il contraddittorio delle analisi ed i maggiori oneri di trasferta.

## **Capitolo 7 - Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata**

Il presente Accordo è sottoscritto dalle PARTI anche al fine dei seguenti impegni:

Il CONAI, per il tramite dei Consorzi di Filiera di cui all'art. 223 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, assicura il ritiro e il successivo avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico anche oltre gli obiettivi di legge di cui all'art.



---

220, comma 1 del sopraccitato decreto legislativo.

Riconosciuta la necessità di realizzare un miglioramento e una omogeneizzazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale, LE PARTI si impegnano a promuovere e ad incentivare lo sviluppo della raccolta differenziata sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Più in particolare, il CONAI si impegna a sostenere il raggiungimento di obiettivi, rese e qualità nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi nelle aree in ritardo.

Le linee guida per gli interventi di cui al capoverso che precede saranno condivise nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al capitolo "Governance dell'Accordo" ferme restando la condivisione anche dal punto di vista finanziario dei progetti territoriali, la conformità delle dimensioni territoriali a criteri di ottimizzazione dei costi e il perseguimento di standard omogenei nelle attrezzature e nelle apparecchiature. CONAI destinerà a tali interventi un finanziamento definito dal Comitato di Coordinamento, che potrà essere rivisto annualmente sulla base delle specifiche esigenze.

LE PARTI, concordano di promuovere campagne di comunicazione che devono essere ripetibili e riproducibili da ciascun Comune per garantire uniformità e coerenza della comunicazione a livello nazionale. Potranno, comunque, essere previste su proposta del Comitato di Coordinamento specifiche campagne da attuarsi a livello locale, per promuovere la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio nei Comuni che presentano delle criticità sia a livello di risultati raggiunti che di qualità della raccolta. Le attività di comunicazione, informazione ed educazione sono ispirate ai principi della prevenzione e di minimizzazione della produzione dei rifiuti, della corretta e sostenibile gestione dei rifiuti di imballaggio prodotti, con particolare riferimento alla qualità dei materiali già in fase di raccolta, e devono essere finalizzate ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza della problematica presso il pubblico, gli enti locali e gli operatori economici interessati, al fine di favorire la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel ciclo prodotto/rifiuto in applicazione del principio della responsabilità condivisa. Le attività di comunicazione si avvalgono delle competenze e dell'esperienza delle PARTI e sono disciplinate da linee guida emanate dal Comitato di Coordinamento che contengono gli indirizzi e i principi generali che devono ispirare le campagne e le attività informative, formative e di educazione, in particolare scolastica, degli enti locali. A tal fine il CONAI destinerà un finanziamento annuo complessivo fino a due milioni di euro che potrà essere rivisto annualmente sulla base di specifiche esigenze su indicazione del Comitato di Coordinamento. Tale importo si aggiunge alla quota del budget della comunicazione all'uopo destinata da ciascun Consorzio di Filiera.

---

Le iniziative di comunicazione e di formazione sostenute dovranno comunque prevedere la co-partecipazione dei soggetti beneficiari ai costi di realizzazione.

LE PARTI si impegnano a diffondere i contenuti del presente Accordo realizzando iniziative di informazione da tenersi in ambiti territoriali provinciali o regionali e destinate a tecnici ed amministratori della pubblica amministrazione su tematiche relative alla gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio.

Con cadenza annuale, LE PARTI, si impegnano a pubblicare congiuntamente i risultati in termini di quantità, qualità e ricavi ottenuti dal recupero degli imballaggi.

LE PARTI si impegnano inoltre a promuovere, nel rispetto dei contenuti del presente Accordo, accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici interessati al fine di:

**a** promuovere l'applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti ad alto contenuto di sostenibilità ed alto livello qualitativo dei processi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio;

**b** promuovere l'avvio e lo sviluppo della raccolta differenziata nelle aree territoriali di difficile gestione, quali vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane e isole minori in un quadro di sostenibilità ambientale;

**c** promuovere le iniziative volte a valorizzare la filiera del riciclo e del recupero all'interno dei territori interessati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del mercato e della libera concorrenza;

**d** promuovere, nel rispetto dell'articolo 206 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, opportune azioni di razionalizzazione e di semplificazione, anche avvalendosi di enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati, ed associazioni di categoria mediante accordi, contratti di programma o protocolli di intesa, anche sperimentali per l'attuazione di specifici piani di settore volti alla riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti, alla produzione di beni con materiali meno inquinanti e comunque riciclabili, all'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione dei rifiuti. Gli accordi ed i contratti di programma potranno stabilire semplificazioni amministrative ma non potranno stabilire deroghe alla normativa comunitaria.

LE PARTI si impegnano altresì a valutare congiuntamente, nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al capitolo "Governance dell'Accordo", gli accordi territoriali che CONAI andrà a sottoscrivere con le Pubbliche Amministrazioni regionali per la programmazione relativa alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, al fine di indirizzare tale programmazione verso i reali bisogni territoriali. Per garantire la continuità tra la programmazione e l'attuazione di quanto previsto da tali Accordi, un rappresentante di ANCI farà parte dei gruppi tecnici eventualmente costituiti per la gestione degli Accordi stessi.





Per le iniziative già previste nel precedente Accordo quadro e qui riprese (progetti territoriali, comunicazione locale, Banca dati ed Osservatorio Enti Locali, Formazione) e per quelle individuate nel documento "Impegni tra le parti" sottoscritto da ANCI e CONAI il 27 marzo 2014 e quotate 1 milione di euro (progetti sperimentali di innalzamento quali quantitativo della raccolta in aree territoriali in comune identificate) l'impegno finanziario CONAI è fino a 5 milioni di euro annui.

## Capitolo 8 - La governance dell'Accordo

LE PARTI concordano altresì quanto segue

### COMITATO DI COORDINAMENTO

Al fine di garantire un'attuazione coordinata del presente Accordo, LE PARTI concordano di confermare il Comitato paritetico di coordinamento e monitoraggio (Comitato di Coordinamento), costituito da sei esperti designati dall'ANCI e sei esperti designati dal CONAI.

In particolare il Comitato di Coordinamento provvederà a:

- a** proporre eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo;
- b** individuare, anche con l'ausilio di qualificati esperti esterni, alcuni modelli base di organizzazione della raccolta differenziata e delle apparecchiature e segnaletiche relative, promuovendone l'adozione da parte dei Comuni e/o dei soggetti da essi delegati attraverso opportuni incentivi e sostegni, anche economici, nella comunicazione locale, nella progettazione esecutiva, nella formazione etc.;
- c** formulare, sulla base di quanto riportato al capitolo precedente, le linee guida generali per le attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione dei cittadini ed educazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa e degli obiettivi di riciclo, sulla base di specifiche esigenze territoriali, con particolare riguardo alle aree in ritardo;
- d** esprimere proprie valutazioni in relazione al programma di comunicazione CONAI, suggerendo allo stesso eventuali iniziative da attuare congiuntamente;
- e** proporre al CONAI iniziative di formazione in conformità a quanto riportato nel capitolo precedente;
- f** promuovere le azioni volte alla prevenzione e minimizzazione nella produzione di rifiuti, alla sensibilizzazione, all'informazione e alla comunicazione in materia;
- g** valutare gli accordi territoriali tra CONAI e pubbliche amministrazioni regionali per quanto previsto al capitolo precedente;
- h** approfondire temi di interesse comune e proporre interventi mirati;
- i** istituire un tavolo paritetico per la valutazione delle tematiche connesse al tema dell'assimilazione;

---

**j** effettuare il monitoraggio e l'analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell'Accordo sul territorio nazionale, acquisendo anche le informazioni di settore già disponibili in forma organizzata;

**k** proporre, in relazione all'evolversi del presente accordo, laddove fossero evidenti discrasie o anomalie rispetto all'applicazione dei dettami tecnici dello stesso, e su richiesta di una delle PARTI, correttivi e/o modifiche agli allegati tecnici, in relazione ad appositi incontri tra LE PARTI;

**l** elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti ad agevolare l'attuazione dell'Accordo stesso;

**m** agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative nelle materie oggetto del presente Accordo;

**n** dirimere eventuali questioni non risolte all'interno del Comitato di verifica;

**o** approvare, sulla base delle relative istruttorie trasmesse dal Comitato di Verifica, le sanzioni previste dal capitolo "Sanzioni".

Il Comitato di Coordinamento è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di una delle PARTI.

La Segreteria del Comitato di Coordinamento ha sede presso il CONAI in via Pompeo Litta n. 5 a Milano. Le spese di funzionamento di detto Comitato e/o delle iniziative concordate sono sostenute dal CONAI.

#### COMITATO DI VERIFICA

Al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo, LE PARTI concordano di confermare il Comitato di Verifica composto da sette esperti designati dal CONAI e sette dall'ANCI.

Al Comitato di Verifica spetta:

**a** monitorare l'andamento dell'operatività dell'Accordo anche attraverso l'elaborazione di report trimestrali relativi a:

- stato dell'arte delle convenzioni sottoscritte (numero di convenzioni, Comuni convenzionati e loro abitanti, ecc.);
- verifica dei dati quali-quantitativi sui conferimenti delle singole frazioni e, corretto invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati al soggetto affidatario del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019 che, se inadempienti, saranno segnalati al Comitato di Coordinamento, per gli opportuni provvedimenti da adottare.

**b** dirimere eventuali contenziosi nell'attuazione delle diverse fasi dell'Accordo. In caso di mancato accordo la vertenza verrà sottoposta all'esame del Comitato di





Coordinamento per i provvedimenti del caso;

**c** valutare l'applicabilità delle sanzioni secondo quanto definito al capitolo "Sanzioni" e trasmettere la relativa istruttoria al Comitato di Coordinamento;

**d** proporre al Comitato di Coordinamento modifiche/integrazioni all'Accordo;

**e** ratificare la revisione annuale dei corrispettivi in base ai meccanismi di rivalutazione secondo quanto disposto dal presente Accordo;

**f** trasmettere al Comitato di Coordinamento, almeno semestralmente, un report ri-epilogativo sull'operatività dell'Accordo e sui principali accadimenti del periodo;

**g** proporre al Comitato di Coordinamento forme di standardizzazione sia dei modelli organizzativi della raccolta sia delle attrezzature sia dell'idonea segnaletica.

Il Comitato di Verifica opera sulla base di un regolamento definito tra LE PARTI.

Il Comitato di Verifica è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di una delle PARTI.

La Segreteria del Comitato ha sede presso il CONAI in via Pompeo Litta n. 5 a Milano.

## Capitolo 9 - Sanzioni

LE PARTI, da ultimo, disciplinano come segue.

Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate.

La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell'inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all'avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo "Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata".

---

La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l'acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell'ambito del campo di applicazione del presente Accordo.

In particolare:

- \_\_\_\_\_ i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo;
- \_\_\_\_\_ ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi;
- \_\_\_\_\_ i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di coordinamento valuterà inoltre l'opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06.

A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell'inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

## Capitolo 10 - Le disposizioni transitorie

Con l'entrata in vigore del presente Accordo e dei relativi allegati tecnici tutte le convenzioni in essere si considerano automaticamente rinnovate, fatta salva per il convenzionato la facoltà di recedere con decorrenza immediata, attraverso apposita comunicazione scritta da inviarsi entro i successivi 30 giorni.

Per le convenzioni stipulate con atto di delega, il rinnovo automatico è subordinato alla conformità di tale atto all'allegato del presente Accordo, ovvero al relativo adeguamento entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

